SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 834)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1977

Approvazione ed esecuzione del Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — È stato firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976 un Protocollo concernente la cooperazione commerciale ed economica tra la CECA ed il Canada.

Scopo di detto Protocollo è quello di estendere ai settori coperti dal Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio le disposizioni degli articoli da I a V dell'Accordo-quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee ed il Canada, firmato ad Ottawa il 6 luglio 1976.

Detto Accordo comprende:

la clausola della nazione più favorita;

il principio di una cooperazione commerciale sia per quanto riguarda gli scambi reciproci (al fine di svilupparli e di diversificarli fino al livello più alto possibile), sia sul piano internazionale;

il principio di una cooperazione economica tenendo conto della complementarietà delle economie delle due Parti. La cooperazione tenderà al progresso scientifico e tecnologico, al miglioramento dell'ambiente, allo sviluppo economico in generale. A tali scopi è previsto che ci si possa servire in particolare dei seguenti strumenti:

joints ventures tra le industrie delle due Parti.

aumento degli investimenti reciproci;

scambi di conoscenze tecnologiche;

azioni comuni di imprese europee e canadesi nei Paesi terzi;

scambi regolari di informazioni industriali, agricole ed altre.

La cooperazione tra la CEE ed il Canada lascerà intatte le possibilità degli Stati membri di intraprendere delle azioni bilaterali con il Canada e di concludere quindi dei nuovi Accordi di cooperazione economica con quel Paese. È prevista la creazione di un Comitato misto di cooperazione che si riunirà normalmente una volta l'anno, oppure a seguito della domanda di una o dell'altra Parte. Potranno essere costituiti in seno a questo Comitato dei Gruppi di lavoro.

L'Accordo è stipulato a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato dopo cinque anni dall'applicazione con riserva di un preavviso di un anno.

Il problema particolare dell'accesso alle risorse naturali e della stabilità dei rifornimenti è stato risolto in due modi:

1) accesso alle risorse naturali: le disposizioni in materia di cooperazione commerciale indicano esplicitamente che le due Parti terranno pienamente conto dei loro interessi e bisogni rispettivi per quanto riguarda l'accesso alle risorse e l'ulteriore trasformazione delle stesse, e che le Parti contraenti faranno quanto possibile per scoraggiare le restrizioni alla concorrenza delle imprese, ivi incluse le pratiche che falsano il gioco della libera concorrenza. Le Parti contraenti inoltre convengono di consultarsi e di riesaminare tali questioni nell'ambito del Comitato misto di cooperazione;

2) stabilità degli approvvigionamenti: in una lettera separata dall'Accordo che ad ogni modo non fa parte di questo, la CEE ha esposto la sua posizione che consiste nel considerare che le due Parti dovrebbero, conformemente agli obiettivi generali dell'Accordo, assicurare l'accesso non discriminatorio alle risorse e alla stabilità di approvvigionamento. La CEE si aspetta, nel campo della cooperazione internazionale, e più precisamente nel campo dello sviluppo delle risorse energetiche, che il Canada contribuisca nelle sedi internazionali appropriate a riconoscere il principio dell'accesso non discriminatorio. È previsto inoltre che su questi argomenti si aprano delle discussioni nell'ambito del Comitato misto di cooperazione.

L'Accordo col Canada del 6 luglio 1976 è stato firmato dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee a nome della CEE e dell'Euratom in virtù della facoltà a detti organi attribuita di impegnare in materia di competenza delle due citate Comunità gli Stati membri, facoltà ad essi non riconosciuta invece per la CECA.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

PROTOCOLLO

concernente la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Canada

La Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

Il Governo del Regno del Belgio,

Il Governo del Regno di Danimarca;

Il Governo della Repubblica federale di Germania,

Il Governo della Repubblica francese,

Il Governo dell'Irlanda,

Il Governo della Repubblica italiana,

Il Governo del Granducato del Lussemburgo,

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

nonchè

Il Governo del Canada,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Le disposizioni degli articoli I a V dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada, firmato a Ottawa il 6 luglio 1976, si applicano anche ai settori coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2.

Il presente protocollo si applica al territorio del Canada ed ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni indicate nel suddetto trattato.

Articolo 3.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le Parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso cesserà di avere applicazione qualora venga denunciato l'accordo quadro di cui all'articolo 1.

Articolo 4.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

FATTO a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentosettantasei.

For Kommissionen for De europæisk Fællesskaber,

Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften,

For the Commission of the European Communities,

Pour la Commission des Communautés européennes,

Per la Commissione delle Comunità Europee,

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen,

THEODORUS NIJZEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

J. VAN DER MEULEN

På Kongeriget Danmarks vegne

NIELS ERSBØLL

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

U. LEBSANFT

Pour le Gouvernement de la République française

JEAN - MARIE SOUTOU

For the Government of Ireland

BREANDAN DILLON

Per il Governo della Repubblica italiana

PAOLO M. ANTICI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

J. DONDELINGER

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

SASSEN

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland

DONALD MAITLAND

For the Government of Canada

M. CADIEUX